

CODICE ETICO
DEI CONSIGLIERI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO

Adottato con delibera consiliare n.4 del
07/07/2021

** *** **

I.

L'attività di Consigliere dell'Ordine e degli Avvocati di Grosseto è un servizio prestato a tutti gli avvocati iscritti per il perseguimento e la realizzazione dei loro interessi generali, tenuto conto del ruolo dell'avvocato nell'ambito della giurisdizione e nella società.

Il servizio in favore dell'avvocatura in generale e la realizzazione di un programma di lavoro particolare per il foro di appartenenza esauriscono le ragioni della candidatura e del mandato di consigliere.

II.

Le cariche istituzionali ed ogni singolo consigliere rappresentano sostanzialmente e formalmente il Consiglio .

I Consiglieri devono assicurare la migliore rappresentanza dell'Ordine e d il miglior funzionamento dell'Istituzione.

III.

I consiglieri favoriscono il ricambio nella composizione del Consiglio e nelle cariche istituzionali; a tal fine si impegnano a non riproporre la propria candidatura per più di due mandati consecutivi.

IV.

L'attività di Consigliere si distingue per l'alto rispetto per l'istituzione , per i colleghi Consiglieri, per le loro opinioni, anche e particolarmente quando dissenzienti, nella consapevolezza che solo il rispetto, e non la semplice tolleranza, possono consentire la realizzazione, nel contraddittorio, di una utilità comune e generale.

V.

Nei rapporti interni al Consiglio è riconosciuta ai Consiglieri la paternità di idee, iniziative, realizzazioni e l'attività da ciascuno svolta in favore dell'istituzione. Nei rapporti con gli iscritti e, comunque, in quelli esterni al Consiglio, dovrà essere privilegiata la riferibilità e la valorizzazione dell'istituzione nel suo insieme.

VI.

Salvo casi particolari, che sono sottoposti all'attenzione del Consiglio per la loro approvazione, l'incarico di Consigliere è incompatibile con il mantenimento o l'assunzione di cariche pubbliche o in istituzioni che possano condizionare o rendere difficoltoso il perseguimento dell'interesse comune dell'avvocatura.

Ragioni di opportunità portano a ritenere incompatibili con il mandato di Consigliere eventuali contemporanei incarichi con funzioni direttive nelle istituzioni e associazioni forensi.

VII.

Nell'organizzazione dell'aggiornamento professionale, nella formazione delle

commissioni dell'esame di Stato il Consiglio persegue criteri di rotazione, con il maggior coinvolgimento possibile degli iscritti, ferma l'esigenza di assicurare competenza, disponibilità e alto profilo deontologico.

Va evitata ogni promozione personale o dello studio professionale di appartenenza connessa alla organizzazione didattica e di aggiornamento salvo il caso di comprovate ragioni di competenza.

La nomina di arbitri, quando devoluta al Presidente dell'Ordine in forza di clausola compromissoria, favorendo ove possibile la rotazione, non può riguardare Consiglieri né loro associati, ma risponde soltanto a criteri di competenza, qualità morali e disponibilità.

VIII.

I procedimenti conciliativi gestiti dall'Ordine assicurano il massimo livello di contraddittorio, diritto di difesa, imparzialità, neutralità e riservatezza.

IX.

Il comportamento dei consiglieri nella campagna elettorale e nella successiva attività consiliare si conforma al massimo livello di correttezza professionale, anche nell'esercizio del diritto di critica in merito all'attività di altri consiglieri, delle cariche istituzionali e del consiglio, nel rispetto della verità e della sobrietà dei giudizi ed evitando ogni occasione di discredito delle istituzioni dell'avvocatura.

X.

I consiglieri assicurano l'osservanza del presente codice evitando ogni comportamento anche solo apparentemente lesivo dei principi espressi nel presente codice.

Detto impegno riguarda l'attività consiliare in ogni sua manifestazione e in ogni suo contesto.